

Publicato il 28/10/2022

N. 08727/2022 REG.PROV.PRES.
N. 08065/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8065 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giosuè Amoroso, Clelia Anatriello, Antonella Angino, Paola Calabrese, Gianluca Canino, Rosa Cesaro, Francesco Cimmino, Natale Crispino, Gennaro De Falco, Margherita De Santis, Ivan Di Dia, Fabio Di Lorenzo, Davide Di Natale, Francesca Feola, Elvira Franco, Francesca Frattaroli, Luigino Galeani, Vincenzo Geraci, Nicola Giaramita, Sergio Francesco Giarrizzo, Giuseppe Giordano, Francesca Grassi, Salvatore Grassia, Marcella Grasso Peroni, Simona Guidoni, Francesco Imperato, Giuseppe La Torre, Ingrid Leschiutta, Orazio Maggi, Antonio Maiorano, Simona Malcotti, Giuliana Marra, Lucia Mauro, Lidia Miroglio, Gaetana Musella, Gilda Orabona, Antonio Pace, Roberta Paraggio, Claudio Pellizzari, Giuseppe Piruzza, Alessia Piscazzi, Alessia Piscopo, Gianluca Porcelli, Sandro Pozza, Ornella Raggio, Michele Restaino, Giovanni Rozzera Tartagnota, Francesco Giuseppe Sciortino, Clizia Scrivano, Rosanna Sibilio, Giordano Sillistrini, Ernesto

Simari Benigno, Luigi Simeoli, Rosario Sinatora, Annalisa Spallina, Rosaria Stacca, Giuseppe Suriano, Giovanni Tarducci, Angela Torpedine, Giovanni Trotta, Simone Vagelli, Raffaella Vallone, Antonio Verrengia, Simone Vitolo, Massimiliano Zaffarano, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

A) dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», in particolare nella parte in cui disciplina i requisiti di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze “GPS” valide per il biennio 2022/2024 (art. 3), laddove non prevede come titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento il conseguimento di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, nonché nella parte in cui prevede come modalità esclusiva di trasmissione delle istanze, l'invio sulla piattaforma telematica (art. 7), laddove preclusivo all'inserimento in prima fascia;

B) della nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot. n. 18095 dell'11 maggio 2022, recante comunicazione dell'O.M. 6 maggio

2022 n. 112 e «Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze»;

C) qualora occorra, dei pareri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, n. 84 del 22 aprile 2022 e n. 77 del 25 febbraio 2022;

D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

nonché per la condanna

anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione resistente a riconoscere l'inserimento in prima fascia dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai fini dell'effettivo conferimento degli incarichi di docenza.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amoroso Giosuè il 28/10/2022:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: F) delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, valide per il triennio 2022/2024, per le classi di concorso e per le province richieste dai ricorrenti, così come indicate in epigrafe, pubblicate con i provvedimenti di seguito specificati (doc. 1): decreto prot. n. 798 del 29/07/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 891 del 16/08/2022; decreto prot. n. 12523 del 02.08.2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 15708 del 08/09/2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ambito Territoriale di Roma, prot. n. 27157 del 05.08.2022 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 27991 del 30.08.2022; decreto prot. n. 10011 del 02/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Bologna, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 11098 del 22/08/2022; decreto

prot. n. 9696 del 01/08/.2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Agrigento, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con decreto prot. n. 11641 del 06/09/2022; decreto prot. n. 14917 del 29/07/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni; decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito Territoriale di Lecce, prot. n. 13746 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 16602 del 30.08.2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale di Caserta, prot. n. 13340 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 16084 del 29.08.2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ambito Territoriale di Catanzaro, prot. n. 4720 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 5334 del 25/08/2022: decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale di Benevento, prot. n. 4511 del 28/07/2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto del 01.09.2022 di protocollo sconosciuto; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Ambito Territoriale di Vicenza, prot. n. 2595 del 02.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 3042 del 30/08/2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Ambito Territoriale di Sassari, prot. n. 8136 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 9889 del 05.09.2022;

NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G.N. 8065/2022, PER L'ANNULLAMENTO

E/O LA RIFORMA: A) dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», in particolare nella parte in cui disciplina i requisiti di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze “GPS” valide per il biennio 2022/2024 (art. 3), laddove non prevede come titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento il conseguimento di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co.14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, nonché nella parte in cui prevede come modalità esclusiva di trasmissione delle istanze, l'invio sulla piattaforma telematica (art. 7), laddove preclusivo all'inserimento in prima fascia; B) della nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot. n. 18095 dell'11 maggio 2022, recante comunicazione dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 e «Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze»; C) qualora occorra, dei pareri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, n. 84 del 22 aprile 2022 e n. 77 del 25 febbraio 2022; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione resistente a riconoscere l'inserimento in prima fascia dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai fini dell'effettivo conferimento degli incarichi di docenza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata i motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione del gravame e dei motivi aggiunti, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2022.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8727/2022 del 28 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 8065/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."